

**SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO  
IN FAVORE DI AIRGEST S.P.A.**

**CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE**

**INDICE**

1 OGGETTO DEL SERVIZIO	3
2 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO	5
3 DURATA DEL SERVIZIO	6
4 RISCHI DI INTERERENZE	6
5 OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI E ASSISTENZIALI	6
6 OBBLIGHI DELLE PARTI	6
7 RESPONSABILITA' DEL BROKER	6
8 PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI – PENALI PER IL RITARDO	7
9 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	7
10 CLAUSOLA DI AUTOTUTELA	7
11 SUBAPPATO	8
12 RISERVATEZZA	8
13 NORME DI RINVIO	8
14 FORO COMPETENTE	8

## ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente Capitolato disciplina il servizio di brokeraggio assicurativo, ai sensi dell'art.109 del DLgs n. 209/2005, a favore della Airgest S.p.A., Società di Gestione dell'Aeroporto di Trapani - Birgi. L'aggiudicatario del servizio, di seguito indicato come "Broker", si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione attività di supporto in materia assicurativa e, in particolare, si impegna ad espletare le attività specialistiche minime di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 1) **Servizi di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo globale** della Airgest S.p.A., preventivi per la definizione degli schemi di polizza, relativi alle varie tipologie di rischi assicurabili dall'Airgest S.p.A., compresa l'individuazione, l'analisi periodica e valutazione dei rischi in capo all'Airgest S.p.A., in gergo la c.d. "mappatura dei rischi", e delle relative necessarie/opportune coperture assicurative; e l'attività volta alla rivalutazione del patrimonio immobiliare, alla stima del valore di ricostruzione a nuovo degli immobili da assicurare, nonché per ogni altro oggetto di assicurazione;
- 2) Redazione di report preventivi e consuntivi finalizzati specificatamente alla **gestione economica delle attività assicurative** compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia (es. elementi concreti che consentano all'Ente di determinare correttamente le dimensioni degli stanziamenti da porre in Bilancio per la copertura finanziaria di tutte le spese attinenti le coperture assicurative, da prevedere a titolo di base d'asta in sede di procedure di selezione del contraente a copertura delle somme da corrispondere a titolo di premio annuale alle compagnie aggiudicatrici, delle somme da corrispondere a titolo di franchigie, conguagli ecc.);
- 3) **Analisi e valutazione delle polizze esistenti**, con riferimento alla valutazione dell'efficacia ed all'economicità delle condizioni delle polizze in essere, e predisposizione di un flessibile programma assicurativo completo e confacente alle esigenze dell'Ente, completo dei capitoli d'appalto - nel rispetto delle forme di legge - da mettere in gara e che tenga conto di modifiche o integrazioni della normativa di settore, della più recente giurisprudenza in materia, di mutamenti del mercato assicurativo, delle disposizioni dei C.C.N.L. etc.;
- 4) **Analisi e valutazione della possibilità di riduzione del numero di polizze in essere**, basata su uno studio delle polizze in essere e su quanto offre il mercato che miri ad evitare eventuali sovrapposizioni e che mantenga la tutela dell'Airgest S.p.A. con ipotesi di indennizzo/rimborso, nel rispetto dell'ordinamento vigente;
- 5) Relativamente alla procedura per **l'affidamento del "Servizio assicurativo dell'Ente"**: analisi dell'andamento e delle opportunità del mercato assicurativo, nonché valutazione dell'ipotesi e modalità di ricollocamento dei contratti, con specifica proposta e redazione dei capitoli di polizza da mettere a gara e assistenza nella predisposizione dei documenti di gara.  
Per le polizze in essere, nel caso di cessazione anticipata del contratto, la produzione della suddetta documentazione dovrà avvenire entro 20 (venti) giorni dalla conoscenza e comunque in tempi utili a consentire la ricollocazione del rischio da parte dell'AIRGEST S.p.A.  
Ove richiesto, il broker si impegna a rinvenire sul mercato prodotti assicurativi idonei a soddisfare specifiche esigenze dell'AIRGEST S.p.A., con assoluta e totale facoltà per questa di accettarle o meno.  
Si precisa che, relativamente alla procedura in parola, l'affidamento dei servizi assicurativi dovrà avere luogo con riguardo ad importi superiori alla soglia comunitaria di cui all'art 16 della direttiva 2004/17, come modificata dai successivi atti comunitari, mediante procedura ad evidenza pubblica; in caso di affidamento di servizi assicurativi di importi inferiori alla soglia comunitaria, il Broker prende atto che l'Ente ha approntato il documento *"Regolamento per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria"* (ed. vigente), il rispetto delle cui disposizioni è obbligatorio per tutti gli Affidatari e gli Enti che svolgono attività presso l'aeroporto. A tal fine l'incaricato dichiara di assumere esplicitamente l'obbligo di accettazione delle procedure di affidamento dallo stesso disciplinate.
- 6) Assistenza nella **gestione tecnica ed amministrativa di tutte le polizze** con il controllo sull'emissione delle medesime, appendici, scadenze dei ratei (entro 30 gg. dalla scadenza dei premi) ed ogni altra connessa attività amministrativo-contabile, anche relativamente a polizze già in corso alla data di decorrenza della prestazione. La gestione deve essere garantita anche per i sinistri che, occorsi precedentemente all'aggiudicazione, non siano ancora stati definiti al momento della sottoscrizione del contratto, aggiornamento delle polizze in relazione alle esigenze assicurative dell'Ente, segnalazione preventiva, anche per polizze già in corso alla data dell'inizio dell'incarico.
- 7) **Analisi e valutazione della sinistrosità dell'Airgest S.p.A.** che focalizzi, durante tutta la durata del servizio, le caratteristiche specifiche di ogni esposizione di rischio e che, con specifico riguardo agli ambiti con andamento negativo, proponga ipotesi di miglioramento delle coperture, nonché possibili soluzioni operative;
- 8) **Assistenza nella gestione sinistri**. La gestione deve essere garantita per tutti i sinistri (attivi, passivi, ecc.) e anche per quelli accaduti precedentemente all'aggiudicazione di cui al presente affidamento, non ancora definiti in tale data, compresi quelli ricadenti nella gestione del precedente Broker. Il Broker dovrà

garantire modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una eventuale equa liquidazione da parte della compagnia assicuratrice, con particolare cura rivolta ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi, con adeguata attività di sollecito ove necessaria e ciò anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio di Brokeraggio assicurativo in questione; il medesimo Broker dovrà garantire la corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, garantendo la trasmissione all'Ente di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato pagato o meno. Inoltre dovrà predisporre, anche in caso di mancata richiesta espressa da parte di Airgest S.p.A., un'analisi specifica della situazione anche di singoli sinistri (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità, proposte risolutive connesse ed altri adempimenti analoghi); In particolare: **Sinistri attivi**: Gestione stragiudiziale dei sinistri attivi o confacenti alle varie tipologie di rischio (compreso il cd. Indennizzo Diretto), con assistenza nelle varie fasi di trattazione al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato sperato nei confronti delle società assicuratrici; Per eventuali risarcimenti, offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici di Airgest S.p.A., sarà cura del Broker produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l'Ente. **Sinistri passivi**: In particolare, in caso di danno di entità entro la soglia di franchigia prevista dalla Polizza, il Broker si impegna ad esprimere una propria valutazione in merito oltre che a trasmettere copia della perizia redatta dal perito della Compagnia assicurativa e ogni altra documentazione idonea a consentire all'Ente di valutare se procedere o meno a liquidare il sinistro alla compagnia.

- 9) Presentazione di un **riepilogo con frequenza semestrale** relativo alla **situazione dei sinistri** contenente l'indicazione di quelli aperti, liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, con relativi importi pagati o messi a riserva dalle compagnie assicuratrici;
- 10) Monitoraggio dei costi delle coperture e relativa **analisi e valutazione del rapporto costi/benefici** e del rapporto ottimale tra capitali assicurati, franchigie, scoperti, limiti di risarcimento, premi assicurativi da corrispondere, entità dei risarcimenti dei danni, al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- 11) Trasmissione tempestiva di informazioni inerenti le **innovazioni legislative o giurisprudenziali** nelle assicurazioni degli Enti Pubblici/Organismi di diritto pubblico e di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto e analisi dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo.
- 12) **Segnalazione delle novità del mercato assicurativo** e cura della tempestiva trasmissione ad Airgest S.p.A. di novità proposte dalle compagnie di assicurazione; l'attività implica l'obbligo di fornire, in ogni momento, informazioni e valutazioni sulle condizioni di solidità economica e di regolare adempimento degli obblighi contrattuali delle diverse compagnie nazionali ed internazionali;
- 13) **Formazione ed aggiornamento del personale** indicato dall'Ente in relazione agli aspetti operativi e gestionali del servizio di Brokeraggio; in particolare, il Broker provvederà a:
  - aggiornare periodicamente la struttura amministrativa preposta all'espletamento delle gare di appalto di servizi assicurativi, in merito ai requisiti di cui devono essere in possesso le compagnie di assicurazione per poter partecipare alle gare, alla luce delle disposizioni normative vigenti e delle concrete condizioni di mercato;
  - aggiornare periodicamente la struttura amministrativa preposta all'espletamento di gare di appalto in merito alle condizioni assicurative di cui devono essere in possesso gli appaltatori, con riferimento alle diverse tipologie di lavori, forniture o servizi, alla luce delle disposizioni normative vigenti e delle concrete condizioni di mercato;
  - collaborazione ed assistenza nella gestione ordinaria - amministrativa e tecnica - delle polizze, sia se stipulate con la collaborazione del Broker che per quelle già in corso alla data di inizio dell'incarico; ivi comprese le fasi relative alle procedure di gara per l'assegnazione dei servizi assicurativi, con predisposizione di apposita relazione scritta ovvero parere orale, se richiesti, in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie, evidenziando quelle che hanno espresso il migliore rapporto qualità/prezzo;
  - qualsiasi attività di supporto per la gestione amministrativa, tecnico specialistica e per la gestione tecnico giuridica delle polizze;
- 14) **Predisposizione di un rapporto annuale** relativo allo stato dell'intero pacchetto assicurativo dell'Ente con indicazione degli interventi effettuati, dei costi, degli eventuali risparmi conseguiti e delle strategie da attuare a breve e medio termine;
- 15) **Consulenza ed assistenza**
  - a favore di Amministratori e dipendenti dell'Ente, che ne facciano richiesta, per problematiche professionali e/o di categoria, nonché studio di convenzioni o contratti relative a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio;

- relativamente a convenzioni o contratti che Airgest S.p.A. vada a stipulare con Terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle Polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto;
- nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale di impianti, immobili e beni di Airgest S.p.A.;
- nella verifica del rispetto, da parte delle compagnie assicuratrici, degli adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze (es termini di trasmissione ecc.) e, in caso di inadempienze, in merito ad azioni di sollecito nei confronti delle compagnie ed in caso di ripetute inottemperanze in merito all'adozione di provvedimenti congiunti con l'Ente per la circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo;
- alle commissioni di gara per l'affidamento di servizi assicurativi;
- per la fase di rinegoziazione delle condizioni normative e/o economiche di offerte presentate a seguito di indizione di una gara per l'affidamento di servizi assicurativi;
- per la fase di negoziazione delle condizioni normative e/o economiche di polizze di assicurazione, qualora la gara per l'affidamento dei relativi servizi sia andata deserta.

**16) Individuazione di un Responsabile del Servizio**, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio stesso che risponderà per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per Airgest S.p.A.. Il suddetto avrà il compito di garantire il corretto andamento del servizio. Nel caso di assenza dovrà essere altresì individuato un sostituto del responsabile, che dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio. Al fine di una più efficiente resa del servizio, il Broker, comunicherà inoltre formalmente i nominativi dei referenti diretti per i vari rapporti con l'Ente, individuati nell'ambito della struttura organizzativa descritta in sede di gara. Il Responsabile inoltre dovrà garantire, tempestivamente, via mail o altro mezzo di comunicazione, una risposta.

**17) Interazione con l'attuale Broker incaricato** per porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze. Nel passaggio dell'incarico su polizze in corso o in via di stipula trovano applicazione le norme del Codice Deontologico approvato dall'Assemblea dell'AIBA del 02/12/1988, modificato dall'Assemblea del 15/06/1994, 18/06/1999, del 28/06/2005 e del 22/06/2010, nonché del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 e del D.Lgs. 209/2005 in quanto applicabili.

*N.B.: Alla data di redazione del presente documento, la Società non dispone dell'attività consulenziale di un Broker.*

**A richiesta di AIRGEST tali servizi dovranno essere estesi anche alle sue partecipate e/o controllate.**

Il Broker non potrà assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti di Airgest S.p.A., né potrà impegnare in alcun modo la stessa Airgest S.p.A., se non preventivamente autorizzato, infatti resta di esclusiva competenza di Airgest S.p.A.:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker,
- la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare,
- l'adozione degli atti amministrativi e dei capitoli speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Airgest S.p.A.,
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

**ART. 2 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

L'attività prestata dal Broker non comporta alcun onere finanziario diretto a carico di Airgest S.p.A., in quanto, come da prassi consolidata di mercato, viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del Broker (clausola di Brokeraggio). La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker, in sede di offerta, ai premi imponibili richiesti dalle compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione. Tale provvigione troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del piazzamento di contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o all'eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

Sarà onere del Broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitoli e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. L'Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle compagnie assicurative.

Il Broker maturerà il diritto ad incassare le provvigioni di propria spettanza sui premi assicurativi a far data dalla prima scadenza utile dei contratti assicurativi già in corso. Detto subentro nei contratti in corso avverrà alle condizioni individuate nella misura provvisoria stabilita nelle polizze in corso.

L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Nell'ipotesi in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei predetti contratti o le relative gare d'appalto non pervengano a buon fine con l'aggiudicazione, nessun compenso potrà essere richiesto all'Ente.

### **ART. 3 – DURATA DEL SERVIZIO**

L'incarico avrà durata annuale, con opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12 (dodici), con decorrenza dalla data di stipula del contratto. Dalla decorrenza dell'incarico il Broker dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo di Airgest S.p.A.. È escluso il rinnovo tacito.

Alla scadenza del contratto ovvero al verificarsi di qualsiasi altra causa di risoluzione del contratto, l'Affidatario sarà tenuto a garantire:

1. da un lato, la prosecuzione del servizio agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante (rif. art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., risultanti a seguito dell'affidamento del presente incarico, per il tempo strettamente necessario e funzionale alla nuova aggiudicazione del servizio in parola e, comunque, sino alla definitiva cessazione della/e causa/e, di qualsiasi tipo essa/e sia/siano, che potrebbe/potrebbero costituire elemento/i ostativo/i, per motivi indipendenti dalla volontà del Committente, al pronto subentro del nuovo aggiudicatario, previo espletamento di nuova procedura selettiva, secondo l'insindacabile valutazione dello stesso Committente;
2. dall'altro lato, un ordinato passaggio di consegne nei confronti del nuovo aggiudicatario di modo da consentire a quest'ultimo un pronto subentro nell'esecuzione del servizio affidatogli, senza soluzione di continuità nell'espletamento del servizio stesso, come da codice deontologico e principi generali in materia.

### **ART. 4 – RISCHI DI INTERFERENZE**

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3.bis del D.Lgs. 9/04/2008 n°81 e s.m.i. non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza. Le parti garantiranno in ogni caso l'attività di cooperazione e coordinamento fra Datori di Lavoro in conformità a quanto previsto dal comma anzidetto. L'importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a Euro Zero/00.

### **ART. 5 – OBBLIGHI RETRIBUTIVI, CONTRIBUTIVI E ASSISTENZIALI**

Il Broker si impegna all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, nonché di previdenza e disciplina infortunistica nei confronti del personale assunto alle proprie dipendenze, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

### **ART. 6 – OBBLIGHI DELLE PARTI**

Tutte le clausole e condizioni, previste nel presente Capitolato e nei documenti ad esso allegati, hanno carattere di essenzialità ed il Broker ne accetta incondizionatamente il contenuto.

Il Broker agisce nell'esclusivo interesse di Airgest S.p.A., osservando tutte le indicazioni che la stessa fornirà.

Il Broker svolgerà la propria attività con il supporto degli uffici di Airgest S.p.A. senza peraltro assumere nei confronti di quest'ultimi alcun obbligo di direzione e coordinamento, né potrà impegnare in alcun modo l'Ente stesso, se non preventivamente autorizzato.

Airgest S.p.A. è in ogni caso libera di accettare in tutto o in parte le proposte presentate. In particolare il Broker:

- non potrà sottoscrivere documenti contrattuali per conto di Airgest S.p.A.;
- dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte relative alle coperture dei rischi necessarie all'Ente;
- dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'Ente, come individuato ai sensi del presente Capitolato;
- dovrà mantenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 cc..

### **ART. 7 – RESPONSABILITA' DEL BROKER**

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare, ai competenti organi di Airgest S.p.A., e per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.

Il Broker è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità degli organi di Airgest S.p.A. ed in particolare responsabilità amministrativa degli organi di Airgest S.p.A., dei dirigenti o dei funzionari preposti al servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali criticità.

L'Ente avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio. Il Broker risponde di eventuali danni causati, anche se rilevati dopo la

scadenza del contratto, di cui al presente affidamento, purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza dello stesso.

I rischi per le responsabilità di che trattasi e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall'incarico, dovranno essere coperti mediante idonea copertura assicurativa.

Il Broker, alla stipula del contratto, dovrà produrre la polizza assicurativa richiesta a copertura della Responsabilità Civile Professionale per danni derivanti alla Società per negligenze od errori, con i massimali minimi previsti dalla normativa e dall'ISVAP (D.L. n. 209/2005 e succ. mod. e int.).

#### **ART. 8 – PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI – PENALI PER IL RITARDO**

Nell'ambito della gestione delle polizze, l'Ente provvederà alla liquidazione dei premi tramite l'agenzia di Brokeraggio che risulterà aggiudicataria del servizio, previa indicazione da parte del Broker, almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze, dei dati necessari per effettuare i predetti pagamenti.

La corresponsione effettuata da AIRGEST al Broker concreta, a tutti gli effetti, il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per AIRGEST.

Il Broker, in nome e per conto di Airgest S.p.A. provvederà a versare il corrispettivo alla Compagnia di Assicurazione.

Nel caso in cui il Broker non effettuasse il pagamento del premio nei confronti della Compagnia Assicuratrice entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze, sarà applicata nei confronti del medesimo una penale di € 300,00 per ogni giorno di ritardo.

Il Broker sarà ritenuto civilmente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione delle garanzie assicurative.

Non sono imputabili ad AIRGEST gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alle Compagnie di assicurazione effettuati dal Broker.

Il Broker invierà ad Airgest S.p.A. gli originali delle polizze o delle appendici opportunamente quietanzate.

In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia di assicurazione, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili di Airgest S.p.A. e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per Airgest S.p.A. stessa.

Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006.

#### **ART. 9 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

È consentito al Broker d'incassare i premi per il tramite del proprio conto separato di cui all'articolo 117 del Codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), identificato quale conto "dedicato" ai sensi della legge n. 136/2010.

Airgest S.p.A. non richiederà l'accensione di un altro conto dedicato in via esclusiva ai pagamenti di proprio interesse.

Ai sensi e per gli effetti del citato articolo 117, comma 3-bis, del Codice delle assicurazioni, in alternativa all'accensione del conto separato, è prevista la stipula di una fideiussione bancaria: in tal caso, il broker deve avere un conto bancario o postale nel quale transitano tutti i pagamenti effettuati da Airgest S.p.A., muniti del relativo CIG.

#### **ART. 10 – CLAUSOLA DI AUTOTUTELA**

Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del Contratto, AIRGEST recederà in qualsiasi tempo dal Contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dal D.Lgs. 159/11, come modif. dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161 e normativa da essa richiamata.

L'esistenza o sopravvivenza a carico dei soggetti interessati di provvedimenti di cui alla normativa "antimafia", in qualsiasi momento accertata, saranno causa di immediata risoluzione del presente Contratto, senza che il Broker possa nulla pretendere per alcuna ragione o titolo, fatti salvi gli ulteriori danni.

Il Broker si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di corruzione o concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..

AIRGEST si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche

relative all'affidamento, alla stipula ed all'esecuzione del Contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p. e 353-bis c.p..

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., AIRGEST procederà a scorrimento della graduatoria, qualora, nel corso di esecuzione del Contratto, si verificano:

- gravi inadempimenti dell'Affidatario dai quali discenda la risoluzione di diritto del Contratto;
- ovvero, le fattispecie contemplate dal menzionato art. 110.

L'affidamento, nell'ipotesi di cui al comma che precede, avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

#### **ART. 11 – SUBAPPALTO**

Al Broker è espressamente vietato di cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto.

#### **ART. 12 – RISERVATEZZA**

Tutti i documenti prodotti dal Broker saranno di proprietà di Airgest S.p.A.

Le parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili alla corretta esecuzione del presente Atto.

Il Broker da parte sua si impegna a adottare tutte le misure atte a garantire un'adeguata tutela dei dati e delle informazioni ricevute da Airgest S.p.A. assicurando la necessaria riservatezza circa il loro contenuto ed in particolare a: -non cedere, consegnare, rendere disponibile a qualsiasi titolo o comunque comunicare/divulgare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento il contenuto di tali informazioni a terzi, senza l'autorizzazione scritta di Airgest S.p.A.; -limitare al proprio personale strettamente indispensabile la conoscenza o l'accesso al contenuto delle informazioni fornite da Airgest S.p.A., rendendolo individualmente e previamente edotto degli obblighi di riservatezza previsti dal presente Capitolato.

Analogamente Airgest S.p.A. si impegna a adottare adeguati criteri di riservatezza nei confronti del Broker.

#### **ART. 13 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa rinvio alla legislazione vigente, in particolare in materia di appalti pubblici di servizi, nonché al D.Lgs. n. 209/2005 ed a tutte quante le normative in materia.

#### **ART. 14 – FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, all'esecuzione, alla risoluzione, allo scioglimento ed alla invalidità e/o inefficacia del presente atto e del relativo Contratto o all'applicazione delle penali previste, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trapani.

FINE